

**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

20 March 2023

Case Document No. 1

***Associazione professionale sindacale dirigenti area istruzione e ricerca
(Dirigentiscuola) v. Italy***
Complaint No. 223/2023

**COMPLAINT
(Original in Italian)**

Registered at the Secretariat on 15 March 2023



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Ecc.mo Segretario Generale del Consiglio d'Europa

per il tramite del Segretario Esecutivo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali

Dipartimento della Carta sociale europea

Direzione generale Diritti umani e Stato di diritto Consiglio d'Europa

F-67075 Strasburgo Cedex

Indirizzo e-mail: social.charter@coe.int

Propone reclamo, ex art. 1 e seguenti del Protocollo Addizionale alla Carta Sociale Europea del 1995, l'Organizzazione Sindacale di lavoratori rappresentativa nell'Area Istruzione e Ricerca, come da documentazione allegata, denominata "Dirigentscuola", con sede legale in Italia al Viale Luigi Pinto n. 87 – 71122 Foggia tel. 0881748615 Codice Fiscale 94086870717 , rappresentata dal suo Presidente Nazionale dott. Donato Attilio Fratta, nonchè dagli avv. Massimo Cosenza del foro di Benevento (C.F: CSNMSM58H01A783T) e-mail avv.massimocosenza@pec.it, avv. Benedetto Paglione del foro di Lucera (C.F: PGLBDT54P13B862T) e-mail paglione.benedetto@avvocatilucera.legalmail.it; avv. Benedetto Ronchi del foro di Trani (C.F.: RNCBDT75P21L328P) e-mail avvbenedetto.ronchi@postacert.it, come da mandato allegato, con il quale elettivamente domiciliano presso il seguente indirizzo di posta elettronica dirigentscuola@libero.it e posta elettronica certificata dirigentscuola@pec.it

CONTRO

L'Italia, in persona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rappresentato nel Consiglio d'Europa dal Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni;

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentscuola@libero.it - info@dirigentscuola.org

PEC: dirigentscuola@pec.it - Sito: www.dirigentscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



per la dichiarazione di non conformità degli atti legislativi, regolamentari ed esecutivi dell'Italia, posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'art.25 del dlgs 165/01, tra i quali i regolamenti di organizzazione del Ministero istruzione, che si sono succeduti nel tempo, da ultimo il DPCM 30/09/2020 n. 166, nonché la legge di bilancio 2019 e il conseguente CCNL di Area istruzione e ricerca 2016/2018, e l'attuale legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022, per quanto non conformi all'articolo "E" in combinato disposto con gli articoli 2, 4 , 20, 22, 26 della Carta Sociale Europea,

nell'applicazione del quadro giuridico già esistente ex art.25 del Dlgs.165/01, che assegna la qualifica dirigenziale ai capi di Istituti scolastici, appartenenti alla Pubblica Amministrazione del Ministero dell'Istruzione e, nello specifico, la qualifica di dirigente non generale ovvero di dirigente di seconda fascia, essendo inquadrati in ruoli di dimensione regionale. Segnatamente a) dei regolamenti di organizzazione del Ministero Istruzione, da ultimo il DPCM n. 166 del 30/09/2020, per quanto risulta essere sconnesso rispetto al dlgs 165/2001 art. 25, nella parte in cui all'art. 7 comma 7 lettere a-t non include numericamente le istituzioni scolastiche tra le articolazioni territoriali in cui si dirama ciascun Ufficio scolastico regionale, sebbene l'incarico dirigenziale sulle stesse sia conferito dal predetto dirigente generale; b) di tutte le disposizioni legislative, ignoti numeri di protocolli e date, che hanno assegnato o che vanno ad assegnare risorse economiche non sufficienti per la contrattazione collettiva nazionale dei Dirigenti scolastici, nonché i relativi CCNL, tale che la retribuzione dei Dirigenti Scolastici non è equiparabile agli altri Dirigenti di pari fascia appartenenti alla stessa Pubblica Amministrazione (Ministero Istruzione e Merito), né a dirigenti di pari fascia di altra Pubblica Amministrazione e appartenenti alla stessa Area di contrattazione (area istruzione e ricerca) dei Dirigenti Scolastici,

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



E

conseguente richiesta allo Stato Italia di armonizzazione dei suoi atti alla Carta Sociale Europea,

nonché, PER L'ACCERTAMENTO

del diritto all'equiparazione retributiva dei Dirigenti scolastici ai dirigenti di pari fascia appartenenti alla stessa Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Istruzione) e, in via subordinata, a Dirigenti della stessa fascia di altra pubblica Amministrazione, appartenenti alla stessa Area di contrattazione (area istruzione e ricerca) dei Dirigenti Scolastici.

FATTO

Con diversi provvedimenti, ignoti numeri di protocolli e date, successivamente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di Istituto, in applicazione dell'art. 25 del Dlgs 165/2001, a seguito del procedimento di autonomia delle Istituzioni scolastiche avviato con l'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successivo DPR 275/99, sono stati emanati regolamenti di organizzazione del Ministero Istruzione e avviate contrattazioni collettive nazionali per la corresponsione del dovuto ai neo Dirigenti dello Stato, processo – ancora oggi dopo 23 anni – però mai giunto a conclusione.

Premesso che la retribuzione dei Dirigenti scolastici è così strutturata:

- Stipendio tabellare;
- Retribuzione di posizione, a sua volta suddivisa in parte fissa e in parte variabile;
- Retribuzione di risultato.

In prima istanza con il CCNL 2000/01 venne perequato solo lo stipendio tabellare, con i successivi CCNL però questo procedimento di perequazione agli altri Dirigenti di pari fascia fu bloccato e si sbloccò dopo ben tre lustri solo in parte con la firma del CCNL

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



2016/18, successivamente ad un *sit in* dei Dirigenti scolastici molto clamoroso. Con tale CCNL venne perequata esclusivamente la retribuzione di posizione parte fissa, rinviando - con impegno del Governo - al successivo CCNL 2019/21 la completa perequazione agli altri Dirigenti dello Stato, ovvero la perequazione anche delle altre voci della retribuzione ed esattamente la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato, in modo da poter ottenere la completa equiparazione retributiva dei Dirigenti Scolastici ai Dirigenti amministrativi, in quanto appartenenti entrambi alla seconda fascia.

Senonché, ad oggi, il Governo non ha stanziato risorse da contrattare per i Dirigenti Scolastici al fine di garantire la completa armonizzazione della loro retribuzione agli altri dirigenti dello Stato. Infatti, con la legge di bilancio 2023 ovvero con la legge 197 del 29/12/2022 nulla è stato previsto per la perequazione della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato dei Dirigenti scolastici a quella degli altri dirigenti dello Stato, e questo nonostante diverse e ripetute richieste di questa organizzazione sindacale anche attraverso apposita presentazione di emendamento.

L'Italia, pertanto, ha eluso l'impegno assunto dal suo stesso Governo in sede di firma del CCNL area istruzione e ricerca ancora vigente (il CCNL 2016/18), ma soprattutto non ha applicato correttamente la Sua normativa interna - il Dlgs 165/2001, art. 25 e l'art. 3 della Costituzione Italiana con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento, nonché l'art. 39 co.1 in materia di contrattazione collettiva avendo avviato un processo di equiparazione retributiva da più di 20 anni, mai portato a termine - ha violato, inoltre, l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (divieto di discriminazione) e, consequenzialmente, l'art. 117 della Costituzione italiana, per omesso recepimento della normativa internazionale. Ha, poi, violato la Carta Sociale Europea non ponendo in essere atti di adeguamento **all'articolo "E"** in combinato disposto con gli articoli **2, 4, 20, 22 e 26**, ovvero non ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero Istruzione, da ultimo quello emanato con DPCM n. 166 del 30/09/2020, nella parte in

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org - Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



cui non è armonizzato come fonte di rango secondario all'art. 25 del D.lgs 165/2001 e, successivamente, non ha proceduto né ad inserire i dirigenti scolastici nell'area funzioni centrali, né a stanziare risorse economiche per consentire la perequazione della retribuzione dei Dirigenti Scolastici e degli altri Dirigenti dello Stato di pari fascia.

MOTIVI

A) SULL'AMMISSIBILITA' DEL RECLAMO E NEL MERITO.

1) VIGENZA DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA E ACCETTAZIONE DEL SISTEMA DEI RICORSI COLLETTIVI DA PARTE DELLO STATO ITALIA; NON CONFORMITA' NELL'APPLICAZIONE DEL QUADRO GIURIDICO ESISTENTE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA E CONSEGUENTI ATTI LEGISLATIVI E CONTRATTUALI NON CONFORMI.

Il paese Italia ha accettato la vigenza della Carta Sociale Europea e il sistema dei ricorsi collettivi, come risulta agli atti del 10 ottobre 2013 e, in particolare, l'articolo 4 del Protocollo, ratificato dall'Italia il 3 novembre 1997 ed entrato in vigore nei confronti di tale Stato il 1° luglio 1998. Inoltre la censura riguarda articoli della Carta accettati con la ratifica di tale trattato il 5 luglio 1999 e alle quali disposizioni è vincolata dall'entrata in vigore della Carta nei suoi confronti, ovvero il 1° settembre 1999.

Segnatamente, il reclamo odierno si basa sulla non conformità nell'applicazione del quadro giuridico esistente - il dlgs 165/01 art. 25 - e di successivi conseguenti atti legislativi, regolamentari ed esecutivi del paese Italia, ignoti n. di protocolli e data, tra i quali il regolamento di organizzazione del Ministero Istruzione, da ultimo quello emanato con DPCM n. 166 del 30/09/2020, nella parte in cui non è armonizzato come fonte di rango secondario all'art. 25 del dlgs 165/2001, nonché la legge di bilancio 2019 e il conseguente CCNL di area istruzione e ricerca 2016/2018, e l'attuale legge di bilancio

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



2023 n. 197 del 29/12/2022 per quanto non conformi **all'art. "E"** della Carta sociale europea in combinato disposto con gli articoli **2, 4, 20, 22 e 26**.

In particolare, come narrato in fatto, nonostante con l'art. 25 del D.lgs 165/2001 sia stata attribuita la qualifica dirigenziale ai capi di Istituto scolastico, con le conseguenti responsabilità connesse, la retribuzione degli stessi risulta essere di molto inferiore rispetto ai colleghi di pari fascia della stessa pubblica amministrazione, ma anche di molto inferiore rispetto ai colleghi di pari fascia di altre pubbliche amministrazioni rientranti nella stessa area di contrattazione.

Si tratta di una situazione di disparità di trattamento tra tutti i dirigenti di pari fascia appartenenti alle diverse Pubbliche Amministrazioni esistenti in Italia, ma ancor di più con i Dirigenti di pari fascia dello stesso Ministero Istruzione, in quanto a parità di stesso datore di Lavoro e, dunque, a parità di applicazione del quadro giuridico di riferimento, la notevole differenza retributiva esistente comporta consequenzialmente una discriminazione nello status di Dirigente di istituto scolastico, ovvero di Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica (istituto scolastico) - come recita lo stesso art. 25 del dlgs 165/2001- rispetto allo status di dirigente amministrativo.

A ben vedere, infatti, l'art. 25 del dlgs 165/01 stabilisce che il Dirigente di istituto scolastico è Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica, così come è dirigente dell'amministrazione scolastica periferica il dirigente posto a capo dell'Ambito Territoriale e il dirigente posto a capo di un Ufficio nell'ufficio scolastico regionale.

In quanto trattasi tutti di Uffici periferici rispetto all'Amministrazione scolastica centrale, che è il Ministero dell'Istruzione.

Si tratta, in buona sostanza, di dirigenti non generali o anche detti di seconda fascia del Ministero Istruzione che esplicano il loro incarico nell'amministrazione scolastica periferica (istituti scolastici/Ambiti territoriali/Ufficio scolastico regionale).

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org - Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Orbene, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del dlgs 165 del 2001, *“tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle Amministrazioni dello Stato sono conferiti secondo le disposizioni dell'art. 19”*.

Tale articolo non contempla alcuna esclusione, quindi l'incarico al Dirigente scolastico viene conferito ai sensi dell'art. 19, come anche l'incarico al Dirigente amministrativo.

Il comma 5 dello stesso articolo 19 prescrive, inoltre, che *“gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio”*, ovvero, premesso che a capo di ogni Ufficio scolastico regionale è posto un Dirigente Generale e, pertanto, di prima fascia, costui conferisce l'incarico ai Dirigenti assegnati al suo Ufficio (dirigenti non generali-dirigenti di seconda fascia).

In buona sostanza, il Direttore Regionale, che è un Dirigente generale (incarico di prima fascia) conferisce l'incarico ai dirigenti assegnati al suo Ufficio (e perciò dirigenti non generali, dirigenti di seconda fascia), ai sensi del citato comma 5 dell'art. 19 del dlgs 165/2001 e, segnatamente, ai Dirigenti dei diversi Uffici presenti nella sua struttura regionale: al dirigente a capo dell'Ambito territoriale e al Dirigente a capo di istituto scolastico.

Risulta evidente, pertanto, che il dirigente scolastico è inquadrato, così come recita lo stesso art. 25 del 165/2001 *“in ruoli di dimensione regionale”* il cui incarico è conferito da un dirigente generale di prima fascia (il direttore regionale) e, consequenzialmente, è cristallino che risulta essere inquadrato nella seconda fascia, come dirigente non generale così come è inquadrato nella stessa fascia il dirigente amministrativo posto a capo dell'ambito territoriale e/o di Ufficio nell'Ufficio scolastico regionale.

Lo stesso articolo 23 del dlgs 165/01 stabilisce, infatti, che *“in ogni Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si*

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica".

Pertanto, le fasce dirigenziali sono solo due (la prima e la seconda), poi, nell'ambito di tali fasce sono previste apposite sezioni per garantire la specificità tecnica.

La devoluzione all'art. 25 del 165/2001 della figura del dirigente scolastico avviene, pertanto, per la specificità tecnica di cui è caratterizzato e che necessita di una selezione più articolata rispetto a quella prevista per il dirigente amministrativo. Al concorso per Dirigente scolastico, infatti, non può partecipare qualunque cittadino italiano che abbia un titolo di laurea, così come avviene per il concorso a dirigente amministrativo, ma è necessario che sia laureato e che sia anche già parte dell'amministrazione scolastica, ovvero che abbia già superato un concorso pubblico come docente e che abbia un servizio effettivo di almeno 5 anni.

Pertanto, per svolgere la funzione di Dirigente scolastico è necessario il superamento di ben due concorsi pubblici (quello come docente e poi quello come dirigente) e un servizio effettivo di almeno 5 anni alle dipendenze della stessa amministrazione scolastica, mentre per svolgere la funzione di dirigente amministrativo occorre semplicemente aver superato il concorso a dirigente amministrativo.

Come si può evincere da quanto sopra, la procedura di selezione per dirigente scolastico è molto più articolata e complessa, in quanto il legislatore ha ritenuto opportuno garantire alle istituzioni scolastiche - su cui si basa la formazione e l'educazione dei cittadini italiani, e quindi il futuro del paese Italia - una figura di Dirigente altamente specializzata, con una pregnante specificità tecnica.

All'uopo, se per un verso consente allo stesso dirigente posto a capo di istituto scolastico di poter assumere funzioni amministrative - ovvero quelle espletate dal Dirigente amministrativo - poiché concretamente tali funzioni fanno già parte del suo ruolo nell'istituzione scolastica e, tra l'altro, non ci sono norme contrastanti per un

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org - Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



eventuale passaggio al ruolo amministrativo, per altro verso non è possibile per un dirigente amministrativo, in quanto non ha la dovuta specificità tecnica, assumere funzioni *nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca*, così come espressamente escluso dall'art. 15 comma 2 del D.lgs 165/01.

Questo a significare che è l'alto grado di specializzazione del Dirigente scolastico che lo fa rientrare in un apposito articolo e che, in realtà, il Dirigente amministrativo è solo una branca del dirigente scolastico.

Mentre, purtroppo, ad oggi con i suoi atti legislativi, esecutivi, regolamentari e contrattuali l'Italia di fatto *esclude* la figura del Dirigente scolastico dall'art. 23 D.lgs 165/01, quasi come se non fosse *all'altezza* di rientrare in tale previsione normativa (considerato lo scarso valore economico attribuito con la retribuzione), e ciò nonostante sia proprio questo articolo che espressamente stabilisce l'unicità di sole due fasce di Dirigenti nelle Amministrazioni dello Stato e, quindi, si tratti di un articolo *inclusivo e non esclusivo*: il Dirigente Scolastico è, infatti, dirigente di seconda fascia come il dirigente amministrativo e al pari riceve l'incarico da un dirigente di prima fascia, ma ha una sua specificità tecnica per l'elevato livello di competenza di cui è dotato, che ha spinto il legislatore a prevedere una fattispecie normativa autonoma di più ampio respiro (l'art.25 del D.lgs 165/01) rispetto a quella scandita con l'art. 23 del D.lgs 165/01.

Tra gli atti regolamentari dell'Italia lesivi della figura e del ruolo del Dirigente scolastico, in primis troviamo il Regolamento di Organizzazione del Ministero Istruzione, emanato con diversi e successivi provvedimenti, da ultimo con DPCM 30/09/2020 n. 166, che risulta essere non conforme a quanto stabilito dal D.lgs 165/2001 art. 25, per la mancata previsione delle istituzioni scolastiche - la cui amministrazione pubblica centrale di riferimento è come noto il Ministero dell'Istruzione - come articolazioni territoriali dell'Ufficio scolastico regionale, al pari degli ambiti territoriali, atteso che pur trattandosi di istituzioni dotate di autonomia organizzativa e didattica, le stesse appartengono al Ministero Istruzione e sono parte degli Uffici scolastici regionali, e al vertice

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



dell'istituzione scolastica è posto un dirigente di seconda fascia, incaricato proprio dal Direttore Regionale che ne stipula anche il relativo contratto.

Invero, il predetto regolamento del Ministero Istruzione pur stabilendo con l'art. 2 che *"il Ministero è articolato a livello periferico dagli Uffici Scolastici regionali di cui all'art. 7"*, e che questi ai sensi del comma 3 del citato art.7 sono *"organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio"*, prima facie includendo gli ambiti territoriali e le singole istituzioni scolastiche, atteso che al comma 2 espressamente stabilisce che *"il dirigente di livello generale adotta per i dirigenti di livello non generale assegnati al medesimo ufficio gli atti di incarico e la stipula dei contratti individuali di lavoro"*, quindi per tutti i dirigenti non generali assegnati al suo Ufficio, ivi inclusi i dirigenti scolastici, inopinatamente nel conteggio espresso all'art. 7 comma 7 lettere a-t , de facto, ignora le articolazioni sul territorio delle singole istituzioni scolastiche, come se non esistessero, sebbene queste ultime facciano capo proprio all'ufficio scolastico regionale e al cui vertice è posto un dirigente non generale al pari dei dirigenti non generali posti a capo delle articolazioni territoriali e funzioni che sono indicate, invece, numericamente in tale punto, e ciò quantunque sia proprio lo stesso dirigente generale a conferire tutti e, indistintamente, gli atti di incarico.

Da questa svista del comma 7 lettere a-t, dovuta ad un retaggio del passato tramandato di regolamento in regolamento, allorquando a capo delle istituzioni scolastiche non vi era un dirigente non generale, ma un semplice preside che non aveva il ruolo dirigenziale, nasce l'attribuzione odierna della figura del Dirigente scolastico ad un'area diversa di contrattazione rispetto all'area funzioni centrali, con conseguente disparità di risorse e sperequazione retributiva tra i dirigenti di pari fascia.

Tutto quanto sopra, dunque, porta a formulare il seguente quesito logico: se le istituzioni scolastiche non sono contemplate nell'organizzazione del Ministero quali articolazioni territoriali, in quanto le stesse non sono proprio incluse nell'elenco numerico tassativo di cui all'art. 7, co.7 lettere a-t, ai dirigenti posti a capo delle stesse non può essere

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



conferito incarico dal dirigente generale regionale perché non si tratta di un'articolazione territoriale di sua pertinenza. Pertanto, con quale potere e competenza il dirigente generale regionale – a converso - conferisce incarico dirigenziale sulle istituzioni scolastiche?

La risposta è nel dlgs 165/2001, ovvero ***nell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto.*** Pertanto le istituzioni scolastiche appartengono all'amministrazione scolastica periferica - così meglio definiti gli Uffici scolastici regionali dallo stesso regolamento di organizzazione del Ministero ***"il Ministero è articolato a livello periferico dagli uffici scolastici regionali"***- **dunque le predette istituzioni scolastiche sono articolazioni territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale,** pur conservando per la loro peculiarità l'autonomia organizzativa e didattica. Partendo da tale assunto si può ben comprendere che il dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale abbia il potere di conferire incarico dirigenziale e stipulare il relativo contratto di lavoro anche sulle istituzioni scolastiche. **In mancanza di tale assunto, il direttore regionale non potrebbe conferire incarico dirigenziale su un'amministrazione che è diversa dalla propria e/o non pertinente alla sua territorialità.**

In buona sostanza, la normativa del 165 del 2001 è nuova, ma i diversi regolamenti di organizzazione che si sono succeduti nel tempo e così tutti i provvedimenti consequenziali, tra cui le contrattazioni collettive, recano con loro gli strafalcioni del passato, che al governo italiano risulta *comodo*, perché in tal modo si sente legittimato a non investire le dovute risorse economiche a danno dei dirigenti scolastici, in violazione della Costituzione italiana, delle leggi nazionali e della Carta Sociale Europea.

Completato l'exkursus storico dell'errore macroscopico che ha portato alla situazione odierna, si evidenzia che anche **l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione italiana**, con **delibera n. 685 del 2019** espressamente afferma che ***"i dirigenti scolastici, da un***

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



lato, svolgono funzioni di gestione dell'istituzione scolastica, dall'altro, detengono poteri decisori in ordine all'allocazione e all'impiego di mezzi, risorse finanziarie e umane. Ciò vale ad assimilarli ai dirigenti amministrativi incardinati in altre pubbliche amministrazioni e in altri enti pubblici e presi in considerazione dell'art. 1, co.2 lett. J) del D.lgs n. 39/2013.”.

Ad abundantiam si precisa che i compiti e le responsabilità poste in capo al dirigente scolastico risultano essere di gran lunga superiori a quelle poste in capo ai dirigenti amministrativi di pari fascia, che siano in servizio presso l'amministrazione periferica del ministero istruzione (ambito territoriale, ufficio regionale), o che siano in servizio presso l'Amministrazione centrale, come da tabella che segue:

COMPETENZE	DIRIGENTI SCOLASTICI	DIRIGENTI AMMINISTRATIVI II FASCIA
Numero medio di dipendenti	100	5/6
Apicale: risponde in prima persona dei risultati	Sì	NO
Applicazione regolamento privacy	Sì	NO
Assunzione diretta del personale supplente	Sì	NO
Attuazione norme anticorruzione	Sì	NO
Direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici	Sì	NO
Gestione appalti	Sì	NO
Gestione e partecipazione organi collegiali	Sì	NO
Gestione vertenze disciplinari con il personale	Sì	NO
Organizzazione dell'attività didattica delle scuole	Sì	NO

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Promozione della collaborazione con il territorio	SÌ	NO
Rapporti e contenzioso con il personale dipendente	SÌ	Per alcuni
Rapporti e contenzioso con l'utenza	SÌ	NO
Rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio	SÌ	NO
Rappresentanza legale	SÌ	NO
Responsabilità civile verso il personale	SÌ	NO
Responsabilità civile verso utenza (alunni)	SÌ	NO
Responsabilità contabile	SÌ	Per alcuni
Responsabilità erariale	SÌ	Per alcuni
Responsabilità gestione previdenziale	SÌ	NO
Responsabilità per la trasparenza dei siti web	SÌ	NO
Responsabilità sostituto d'imposta	SÌ	NO
Responsabilità sulla sicurezza degli edifici scolastici	SÌ	NO
Titolarità relazioni sindacali, contrattazione SRU	SÌ	NO
Verifica legittimità delle delibere	SÌ	Per alcuni
Controllo e verifica Green Pass	SÌ	Per alcuni
Elaborazione di strategie di contrasto e mitigazione della diffusione dell'infezione da Covid-19	SÌ	NO
Definizione di un insieme di misure di prevenzione di base da attuarsi sin dall'avvio dell'anno scolastico per contrastare l'infezione da Covid-19	SÌ	NO
Individuazione di ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie in caso di peggioramento delle condizioni epidemiologiche	SÌ	NO

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Monitoraggi periodici aventi ad oggetto l'andamento della situazione epidemiologica all'interno della situazione scolastica	Sì	NO
Elaborazione griglie di rilevazione ANAC	Sì	NO
Gestione Programmi Operativi Nazionali (PON) finanziati con i fondi strutturali	Sì	Per alcuni
Gestione, organizzazione ed attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	Sì	NO
Rilevazione sull'accoglienza scolastica degli studenti ucraini e relativo monitoraggio	Sì	NO
Monitoraggio provvedimenti disciplinari	Sì	Per alcuni
Monitoraggio dispersione scolastica	Sì	NO
Monitoraggi nazionale biblioteche scolastiche e promozione alla lettura	Sì	NO
Rapporto retributivo effettivo (v. retribuzione media lorda)	50%	100%
Retribuzione media annua lorda	€ 58.000	€ 110.000

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



A ciò si aggiunge che con la firma del primo CCNL, dopo l'attribuzione della qualifica dirigenziale ovvero nel 2000/2001 è iniziato il processo di perequazione agli altri dirigenti pubblici con la perequazione della parte dello stipendio tabellare. Tale processo ha avuto un suo timido prosieguo con il CCNL 2016/18, allorquando è stata perequata la parte fissa relativa alla retribuzione di posizione.

Ad oggi manca ancora la perequazione della parte variabile della retribuzione di posizione e manca la perequazione della retribuzione di risultato, in modo da consentire la completa perequazione della retribuzione dei Dirigenti scolastici agli altri dirigenti pubblici di pari fascia.

Questo processo di perequazione avviato - anche se non portato a termine, in evidente contrasto con il principio di ragionevolezza, poichè dilatare per oltre un ventennio l'operazione avviata di perequazione non risulta essere né logico, né ragionevole, non potendo questa operazione durare all'infinito (in tal senso sent. 178/2015 Corte Costituzionale italiana in merito al blocco dei contratti) – acclara in maniera incontrovertibile, ancor di più, che non solo i Dirigenti scolastici hanno diritto a percepire la stessa retribuzione dei dirigenti di pari fascia, in quanto previsto dal loro inquadramento giuridico, ma la circostanza che lo Stato Italia abbia avviato la perequazione, esplicitamente sta a significare che riconosce il diritto dei dirigenti scolastici ad ottenere la perequazione ai colleghi dirigenti amministrativi di pari fascia, tranne poi però non adempiere, non destinando risorse adeguate al momento della stipula del CCNL, come purtroppo non avvenuto neanche per la tornata contrattuale in fieri (CCNL 2019/21) di imminente stipula, ma è chiaro che tale "blocco" di procedura di perequazione risulta essere illegittimo, irragionevole ed incostituzionale, oltre che in violazione dei principi sanciti dall'Europa.

Per quanto sopra A) per comportamento concludente in sede di stipula CCNL con timidi iniziali tentativi di equiparazione della retribuzione dei Dirigenti scolastici a

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



quella dei dirigenti amministrativi, B) ma anche per dichiarazioni esplicite in sede di presentazione della relazione illustrativa alla legge di bilancio 2022 - legge di bilancio 234/2021 - allorquando il Governo afferma che le retribuzioni dei Dirigenti scolastici devono adeguarsi “*almeno*” ai livelli previsti per i Dirigenti di seconda fascia del Ministero Istruzione (dirigenti amministrativi), perché in capo ad essi “*si concentrano competenze specifiche in campi assai eterogenei, quali, per citarne alcuni, quelli didattici e pedagogici (realizzazione del PTOF), tecnici specialistici (sicurezza degli edifici scolastici), giuslavoristici (gestione del personale).* Dunque *un ambito d'intervento ampio e complesso che riversa su una sola figura una molteplicità di funzioni e di responsabilità che, negli altri settori della pubblica amministrazione, vengono affidati a una pluralità di risorse dirigenziali*”, C) nonché attraverso delibere di una delle Autorità di massimo rilievo nella Pubblica Amministrazione italiana, ovvero l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che esprime la perfetta interscambiabilità dei Dirigenti amministrativi e dei Dirigenti scolastici in tema di obblighi per la normativa anticorruzione (delibera ANAC n. 460 del 2018 e delibera ANAC n. 685 del 2019), **la differenziazione retributiva ancora esistente tra queste due tipologie di dirigenti di pari fascia non è giustificabile.**

Questa disparità di trattamento retributivo a danno dei Dirigenti scolastici chiaramente comporta anche la violazione di norme sovranazionali da parte dell'Italia, ovvero, la non conformità di disposizioni interne normative, regolamentari, amministrative e contrattuali all'articolo “E” della citata Carta, in quanto va a concretizzarsi una evidente discriminazione tra dirigenti pubblici inquadrati nella stessa fascia.

La retribuzione dei dirigenti scolastici arriva, infatti, a circa 60.000,00 euro l'anno mentre quella dei dirigenti di pari fascia dell'Amministrazione scolastica periferica (Ambito territoriale, ufficio scolastico regionale) e dell'Amministrazione centrale sempre dello stesso Ministero Istruzione – che, tra l'altro, è come noto

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



l'Amministrazione centrale di riferimento delle istituzioni scolastiche e quindi dei dirigenti scolastici, come da dichiarazione allegata del Ministero per la Pubblica Amministrazione – arriva a circa 120.000,00 euro l'anno.

Sic !

Pertanto, il dirigente in servizio presso altra Amministrazione periferica del Ministero istruzione - che non sia un istituto scolastico - inquadrato nella stessa fascia, con responsabilità di gran lunga inferiori ... percepisce una retribuzione doppia!

2) VIOLAZIONE ARTICOLO “E” DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA.

E' lapalissiana, dunque, la non conformità **all'articolo “E”** - non discriminazione - nella parte in cui prescrive che **“il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione”**, tale articolo è accogliente, nel senso che l'elenco dei motivi che formano oggetto di discriminazione vietata non è esaustivo, motivo per cui la paventata discriminazione - oggi in reclamo – tra dirigenti pubblici di pari fascia, retribuiti diversamente senza alcun motivo oggettivo che ne giustifichi la differenziazione, rientra nella violazione eccepita.

Un precedente di applicazione della parte **“ogni altra situazione”** dell'articolo “E”, lo ritroviamo nella causa **“Associazione Nazionale Giudici di Pace c. Italia ricorso n. 102/2013, 5 luglio 2016.”**, il CEDS ha esaminato le differenze esistenti nello status giuridico tra le diverse categorie di giudici (giudici ordinari e giudici onorari).

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



L'organizzazione ricorrente ha sostenuto che gli individui che svolgevano le funzioni di giudice di pace fossero discriminati nelle questioni di sicurezza sociale rispetto ai giudici ordinari e ad altre categorie di giudici onorari. I giudici di pace, in qualità di membri della magistratura, esercitavano in pratica le medesime funzioni dei giudici ordinari. Inoltre, entrambe le categorie ricevevano lo stesso trattamento ai fini fiscali ed erano soggette alla medesima procedura di assunzione. La principale differenza consisteva nel fatto che ai giudici di pace era negato lo status giuridico di funzionari e dipendenti pubblici e le disposizioni in materia di remunerazione, sicurezza sociale, pensione e congedo si applicavano esclusivamente ai giudici ordinari. Ne è risultata una situazione in cui alcuni giudici di pace hanno interrotto o ridotto l'attività professionale e, pertanto, non avevano diritto di usufruire della previdenza sociale, mentre gli altri beneficiavano di una copertura di sicurezza sociale derivante da altre fonti (a norma di un regime pensionistico, contratto di lavoro o attività lavorativa autonoma). Il CEDS ha rilevato che le funzioni assegnate ai due gruppi e le mansioni svolte erano simili e ha confermato che i giudici di pace si trovavano in una situazione analoga a quella dei giudici ordinari. Il governo ha avanzato diverse giustificazioni per motivare la differenza di trattamento. In particolare, ha fatto riferimento alla procedura di selezione, al mandato a tempo determinato, al lavoro a tempo parziale, al servizio onorario o alla retribuzione monetaria. Il CEDS ha stabilito che queste argomentazioni riguardavano semplicemente le modalità di organizzazione del lavoro e non costituivano una giustificazione obiettiva e ragionevole per la differenza di trattamento. In conclusione, il Comitato ha riscontrato una violazione dell'articolo "E" in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, della Carta relativamente ai giudici di pace a cui è stata preclusa la copertura previdenziale.

Medesima violazione dell'articolo "E", è riscontrabile nella questione de quo, sottoposta oggi alla valutazione di codesto ecc.mo Comitato Europeo dei Diritti Sociali, dove l'Italia effettua una discriminazione tra Dirigenti Pubblici di pari fascia, retribuendoli in maniera differente a discapito del Dirigente posto a capo di istituto scolastico rispetto al Dirigente di pari fascia di Ufficio, perpetrando attraverso atti espliciti il suo agire di denigrazione per il ruolo e la funzione del Dirigente scolastico che seppur con un carico di impegni e di responsabilità di gran lunga maggiori rispetto al Dirigente di Ufficio o anche chiamato Dirigente

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Amministrativo, in realtà viene valorizzato meno della metà di quest'ultimo, poiché viene retribuito diversamente e, in particolare, con metà della retribuzione del suo collega posto a capo di Ufficio.

Ma c'è di più!

L'Autorità Nazionale Anticorruzione Italiana entra nel merito dell'unica differenza tra il dirigente amministrativo e il dirigente scolastico con la **delibera 460/2018** nella quale afferma che ***“le previsioni dell'art. 25 del DLGS 165/2001 sulla dirigenza scolastica delineano una figura professionale con compiti di amministrazione e gestione non dissimili da quella dei dirigenti amministrativi, pur differenziandosi da questi sotto l'aspetto del reclutamento tramite concorso ad hoc.”***

Si sottolinea, inoltre, che proprio codesto illustrissimo Comitato Europeo dei Diritti Sociali, nella questione testè citata dei giudici di pace ***ricorso n. 102/2013 del 5 luglio 2016*** - in accoglimento del ricorso e in risposta alle argomentazioni del Governo che eccepiva, tra le altre motivazioni, a sostegno del suo operato, la differente modalità di selezione dei giudici - ha argomentato la sua decisione asserendo che ***la differente procedura di selezione “riguarda semplicemente la modalità di organizzazione del lavoro e non costituisce una giustificazione obiettiva e ragionevole per la differenza di trattamento”***.

Pertanto, la differente procedura di selezione tra il Dirigente Amministrativo (ex art. 23 del dlgs 165/01) e il Dirigente Scolastico (ex art. 25 del dlgs 165/01), non è motivo atto a giustificare la discriminazione operata dall'Italia.

3) VIOLAZIONE ARTICOLO “E” IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 2 e L'ARTICOLO 4 DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



La non conformità alla Carta dell'agire e, quindi, degli atti posti in essere dall'Italia, nella questione de quo, la ritroviamo anche in combinato disposto tra l'articolo "E" e l'articolo 2 e 4 della stessa Carta, ovvero il *diritto ad eque condizioni di lavoro e ad un'equa retribuzione*, laddove la disparità di trattamento è da intendersi non legata alla differenza di genere ma alla **differenza di nomenclatura**: dirigente scolastico da un lato (dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica, posto a capo di istituto scolastico) e dirigente amministrativo dall'altro (Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica e/o dell'Amministrazione scolastica centrale, posto a capo di un Ufficio) , ma entrambi dirigenti pubblici a tempo indeterminato di seconda fascia che ricevono l'incarico dallo stesso Direttore Regionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 del dlgs 165/01 e che rispondono entrambi dei risultati ai sensi dell'articolo 21 del dlgs 165/01, le cui responsabilità connesse all'incarico sono le medesime, se non notevolmente maggiori per i dirigenti scolastici, e nonostante il principio secondo cui "a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza" i Dirigenti scolastici anziché percepire il doppio dei colleghi dirigenti amministrativi o dirigenti posti a capo di un Ufficio, in pratica percepiscono una retribuzione che è pari alla metà di quella percepita da costoro.

Una differenza di nomenclatura non è motivo atto a giustificare una differenza di trattamento retributiva, tra l'altro in peius per chi assume maggior carico di lavoro e maggiori responsabilità e, pertanto, è discriminatorio poiché non si tratta di un motivo obiettivo e ragionevole, anzi è tutt'altro.

Ma c'è ancora di più!

4) VIOLAZIONE ARTICOLO "E" IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 20, L'ARTICOLO 22 E L'ARTICOLO 26 DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



La non conformità dell'Italia alla Carta la ritroviamo anche analizzando il combinato disposto tra l'articolo "E" e gli articoli 20 e 22 della citata Carta, nonché l'articolo 26.

Segnatamente, la legislazione nazionale e gli atti consequenziali (i CCNL relativi) non consentono la parità di trattamento in materia di lavoro tra dirigenti scolastici e dirigenti amministrativi, poiché anzitutto non sono stati inseriti nella stessa Area di contrattazione (Area istruzione e ricerca per i dirigenti scolastici e Area funzioni centrali per i dirigenti Amministrativi), inoltre, non sono state previste misure specifiche volte a rimediare ad ineguaglianze di fatto, ovvero l'Italia non ha investito risorse economiche adeguate per la stipula contrattuale dei Dirigenti scolastici che, ancora oggi, si vedono inseriti nell'area contrattuale "*istruzione e ricerca*" anziché nell'area contrattuale "*funzioni centrali*" come invece sono stati inseriti i colleghi dirigenti amministrativi di pari fascia, quant'anche in servizio presso le amministrazioni periferiche dell'ambito territoriale e/o dell'Ufficio regionale, ma pur sempre amministrazioni scolastiche periferiche rispetto all'Amministrazione centrale, come lo è l'istituto scolastico di cui è a capo il Dirigente scolastico.

Né è stata prevista alcuna misura che consenta ai lavoratori, nella specie ai dirigenti scolastici o ai loro rappresentanti, di determinare il miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso una maggiorazione della retribuzione, in quanto le organizzazioni dei lavoratori pur essendo parte nella stipula contrattuale - a causa delle scarse risorse economiche impegnate dall'Italia nello specifico CCNL dell'area "*istruzione e ricerca*" - non possono neanche sollecitare una maggiorazione della retribuzione al mero scopo di perequare i dirigenti scolastici ai dirigenti di pari fascia facenti parte della stessa area contrattuale.

Anche la Corte dei Conti, il massimo organo di controllo dello Stato italiano, in sede di certificazione dei due precedenti contratti nazionali della dirigenza scolastica ha evidenziato e censurato il sistematicamente disatteso riallineamento delle retribuzioni del personale dirigenti scolastici con quelle del restante personale

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



dirigenziale e (il mancato) incremento della parte della retribuzione variabile, destinata a remunerare il risultato della prestazione sulla base dell'effettivo conseguimento degli obiettivi e delle capacità e competenze organizzative dimostrate nella gestione degli obiettivi concordati (Adunanza 7 aprile 2006 e Adunanza 14 ottobre 2010).

Ma ciononostante l'Italia ha continuato a bloccare il processo di perequazione iniziato.

Il "blocco" del processo di integrale perequazione *di fatto* operato in sede contrattuale risulta essere in contrasto anche con la tutela della libertà sindacale di cui all'art. 39, co.1, Costituzione Italiana, dal momento che la sospensione, pur se originariamente giustificata da ragioni di bilancio ad oggi, dopo più di un ventennio di blocco di perequazione piena, ha acquistato un carattere *sistematico* e quindi risulta essere incostituzionale per la Carta italiana (sul blocco contrattuale si veda sent. Corte Cost. n.178/2015) e assolutamente non conforme alla Carta Europea.

Ma c'è ancora molto altro!

L'Italia, con il suo agire e con gli atti "*posti in essere*" o "*non posti in essere*" a favore dei Dirigenti scolastici, ha violato la dignità sul lavoro degli stessi, in quanto non ha promosso la prevenzione di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente, per quanto con i ripetuti CCNL carenti di disposizioni legislative adeguate e di risorse economiche per garantire la perequazione tra tutti i dirigenti dello Stato, in particolare sempre a danno della categoria dei dirigenti scolastici, ha - di fatto - prodotto una sperequazione della retribuzione *in peius* rispetto a colleghi di pari fascia, che è chiaramente indicativo **di diminutio di valore e, dunque, di violazione della dignità sociale, professionale e personale del profilo e del ruolo del Dirigente scolastico rispetto al profilo e al ruolo del dirigente amministrativo.**

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org - Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Per quanto sopra, premesso che l'Italia ha l'obbligo di adottare una legislazione esplicita e sufficientemente precisa che garantisca la parità di trattamento in tutti i suoi aspetti - perché limitarsi a sancire il principio nella Costituzione non è sufficiente - deve, cioè garantire che non vi sia discriminazione diretta o indiretta in termini di retribuzione a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza, ovvero tra lavoratori di pari ruolo e di pari fascia. Per quanto, **il principio della parità retributiva esclude le disparità salariali, qualunque ne sia l'origine, anche se dovesse essere un contratto collettivo, perché qualsiasi disposizione legislativa, statutaria, regolamentare, amministrativa o di altra natura che non rispetti il principio di uguaglianza deve essere abrogata o revocata e/o comunque modificata** in quanto incompatibile con il principio della parità di trattamento (Conclusioni XIII-5, Dichiarazione di interpretazione dell'articolo 1 del il protocollo addizionale del 1988).

La differenza di trattamento retributiva tra dirigenti amministrativi e dirigenti scolastici - entrambi dirigenti pubblici a tempo indeterminato di seconda fascia, appartenenti alla stessa Pubblica Amministrazione e facenti capo allo stesso Ministero dell'Istruzione, ricevuti l'incarico dallo stesso Dirigente Generale di prima fascia ai sensi dell'art. 19 comma 5 del dlgs 165/01 e rispondendo parimenti ai sensi dell'art. 21 del medesimo dlgs, del raggiungimento degli obiettivi assegnati - **non è fondata su motivi obiettivi e ragionevoli, pertanto risulta essere discriminatoria e va dichiarata la violazione della Carta Sociale Europea da parte dell'Italia, con conseguente richiesta di conformità alla Carta** attraverso la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero Istruzione e relativo inserimento dei Dirigenti scolastici nell'area di contrattazione funzioni centrali dei colleghi dirigenti amministrativi e l'erogazione di risorse economiche conseguenti per la stipula di adeguata contrattazione collettiva nazionale di lavoro che garantisca la

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org - Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



parità di trattamento retributiva e, dunque, la non discriminazione tra dirigenti pubblici di pari fascia.

Si rende noto, inoltre, a codesto ecc.mo Comitato che recentemente la sottoscritta reclamante organizzazione sindacale ha proposto una petizione per la perequazione dei dirigenti scolastici agli altri dirigenti dello stato di pari fascia e che sono state raccolte più di mille firme, depositate al Ministro dell'istruzione e del Merito e al Presidente della Repubblica, ma ciononostante nessun provvedimento è stato preso a favore della categoria dei Dirigenti scolastici, pertanto, si auspica in un intervento della S.V. per ristabilire la parità di trattamento tra lavoratori e cittadini europei e la conformità alla Carta Sociale Europea da parte dello Stato Italia.

B) SUL “PERICULUM IN MORA” – RICHIESTA PROVVEDIMENTO IMMEDIATO

La mancata conformità alla Carta in tempi brevi comporterà il proseguire di azioni dello Stato Italia a danno dei Dirigenti scolastici, in quanto a breve si procederà al rinnovo contrattuale di Area e ad oggi l'Italia non ha stanziato fondi nella legge di bilancio 2023 per completare il processo di perequazione dei dirigenti scolastici agli altri dirigenti dello Stato. **La stipula del CCNL 2019/21 di Area è imminente e una decisione tardiva della S.V. comporterebbe un non adeguamento in tempo utile dell'Italia alla Carta, con conseguente discriminazione per almeno un altro triennio.** Per questo e per i motivi espressi in dettaglio sopra si chiede un celere intervento.

Tutto ciò premesso e ritenuto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Voglia l'Ecc.mo Segretario Generale del Consiglio d'Europa per il tramite del Segretario Esecutivo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali adito, così provvedere:

A) dichiarare la non conformità degli atti legislativi, regolamentari ed esecutivi dell'Italia, tra cui il DPCM 30/09/2020 n. 166 – regolamento di organizzazione del Ministero Istruzione, le leggi di bilancio e i conseguenti CCNL di Area, all'articolo "E" in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 20, 22, 26 della Carta Sociale Europea e in particolare di tutti gli atti successivi all'art. 25 del dlgs 165/01, ignoti n. di protocolli e data, tra i quali i regolamenti di organizzazione del Ministero Istruzione da ultimo il citato DPCM 2020 n. 166, la legge di bilancio 2019 e il conseguente CCNL di Area 2016/2018, per quanto non consentano la perequazione della retribuzione del Dirigente scolastico a quella del Dirigente amministrativo di pari fascia, nonché l'attuale legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 per quanto non assegna risorse adeguate per rendere fattiva attraverso la stipula dell'imminente CCNL di Area l'uguaglianza retributiva tra i Dirigenti scolastici e gli altri dirigenti dello Stato di pari fascia.

Con conseguente richiesta allo Stato Italia di armonizzazione degli atti interni alla Carta Sociale Europea,

nonché per l'accertamento

del diritto all'equiparazione retributiva tra i Dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi di pari fascia appartenenti alla stessa Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Istruzione) e, in via subordinata, a Dirigenti della stessa fascia di Altra Pubblica Amministrazione, appartenenti alla stessa Area di contrattazione (area istruzione e ricerca) dei Dirigenti Scolastici.

B) Comunicare allo Stato resistente Italia di notificare al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa le misure adottate o previste per adeguare la situazione e, tra le

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



quali, in primis la rettifica e/o l'integrazione del DPCM 166 del 30/09/2020 includendo nelle articolazioni territoriali di ciascun Ufficio scolastico regionale il numero delle istituzioni scolastiche autonome afferenti ad ognuno di essi, nonché l'emendamento della legge di bilancio 2023 - legge 197 del 29/12/2022 – ovvero l'inserimento di un comma aggiuntivo (il comma n. 12) all'art. 5 della legge di conversione del decreto legge 198 del 29/12/2022, ovvero altra modalità che comunque consenta di raggiungere lo scopo di destinare risorse alla contrattazione collettiva nazionale dei Dirigenti scolastici e successiva stipula CCNL con perequazione retributiva dei Dirigenti scolastici agli altri dirigenti dello Stato di pari fascia.

C) Dichiarare soccombente l'Italia per il risarcimento dei danni conseguenti la mancata perequazione retributiva dei Dirigenti scolastici agli altri dirigenti dello Stato per più di un ventennio, ovvero dalla data di attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi di istituto fino al momento dell'effettivo soddisfo, nonché soccombente alle spese e competenze di giudizio.

D) In via cautelare ed urgente, stante i presupposti:

1) Dichiarare la violazione della Carta e, quindi, la non conformità degli atti dell'Italia, successivi al dlgs 165/01 art. 25, tra i quali i regolamenti di organizzazione del Ministero Istruzione da ultimo il DPCM 2020 n. 166, nonché la legge di bilancio 2019 e il conseguente CCNL di Area istruzione e ricerca 2016/2018, nella parte in cui non consentono la perequazione della retribuzione dei Dirigenti scolastici agli altri dirigenti di pari fascia, nonché l'attuale legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 nella parte in cui non prevede la predisposizione di risorse economiche a favore della contrattazione collettiva dei Dirigenti scolastici 2019/21 di prossima stipula, al fine di consentire il completo processo di perequazione retributiva agli altri dirigenti di pari fascia e, per l'effetto.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



2) Riconoscere il diritto dei Dirigenti scolastici a rientrare nell'area funzioni centrali della contrattazione e ad ottenere la perequazione retributiva agli altri dirigenti di pari fascia.

3) Comunicare allo Stato resistente Italia di notificare al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa le misure adottate o previste per adeguare la situazione e, tra le quali, in primis la rettifica e/o l'integrazione del DPCM 166 del 30/09/2020 includendo nelle articolazioni territoriali di ciascun Ufficio scolastico regionale il numero delle istituzioni scolastiche autonome afferenti ad ognuno di essi, e l'inclusione dei dirigenti scolastici nell'area di contrattazione funzioni centrali, nonché l'emendamento della legge di bilancio 2023 - legge 197 del 29/12/2022 – ovvero l'inserimento di un comma aggiuntivo (il comma n. 12) all'art. 5 della legge di conversione del decreto legge 198 del 29/12/2022, ovvero altra modalità che comunque consenta di raggiungere lo scopo di destinare risorse alla contrattazione collettiva nazionale dei Dirigenti scolastici e successiva stipula CCNL con perequazione retributiva dei Dirigenti scolastici agli altri dirigenti dello Stato di pari fascia.

E) IN VIA ISTRUTTORIA, Voglia la S.V. adita:

1) Disporre l'acquisizione dei provvedimenti legislativi (leggi di bilancio) e conseguenti contrattazioni collettive dei Dirigenti scolastici, nonché dei Dirigenti amministrativi di pari fascia, a decorrere dal 1 settembre 2000 ad oggi.

Foggia, lì 15/03/2023

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Il Rappresentante legale dell'Associazione Nazionale Dirigentiscuola e Presidente

Nazionale dott. Donato Attilio Fratta

Avv. Massimo Cosenza

Avv. Benedetto Paglione

Avv. Benedetto Ronchi

Donato Attilio Fratta
Massimo Cosenza
Benedetto Paglione
Benedetto Ronchi

Si allega:

- 1) Statuto dell'Associazione Sindacale Dirigentiscuola;
- 2) Atto di nomina del Presidente Nazionale, dott. Donato Attilio Fratta;
- 3) Atti probanti la rappresentatività nell'Area Istruzione e Ricerca (numero di iscritti e natura nazionale dell'associazione, stipula di CCNL di area);
- 4) Mandato a rappresentare e difendere degli avvocati indicati in epigrafe del ricorso;
- 5) Stralcio DLGS 165/01 articoli citati nel reclamo;
- 6) Regolamento di organizzazione del Ministero Istruzione DPCM 30/09/2020 n. 166;
- 7) Stralcio legge di bilancio 2019;
- 8) Stralcio CCNL Area istruzione e ricerca 2016/18;
- 9) Stralcio legge di bilancio 2023;
- 10) Stralcio CCNL Area Funzioni centrali;
- 11) Decreto nomina Dirigente scolastico;
- 12) Decreto nomina Dirigente amministrativo;
- 13) Retribuzione Dirigente Scolastico;
- 14) Retribuzione Dirigente Amministrativo;
- 15) Dichiarazione del Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- 16) Stralcio Delibere ANAC n. 460/2018 e n. 685/2019;
- 17) Stralcio sent. Corte cost. n. 178/2015;

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: Dirigentiscuola@libero.it - info@Dirigentiscuola.org

PEC: Dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.Dirigentiscuola.org - Canale Telegram: <https://t.me/Dirigentiscuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



- 18) Avvio trattative CCNL 2019/21 "Area Funzioni centrali".
- 19) Articoli di giornale o stralci dal web per manifestazione del 2017 e prima applicazione di avvio perequazione;
- 20) Petizione con raccolta firme e lettera al Ministro dell'Istruzione e al Presidente della Repubblica.

Foggia, li 15/03/2023

Il Rappresentante legale dell'Associazione Nazionale Dirigentiscuola e Presidente Nazionale dott. Donato Attilio Fratta Donato Attilio Fratta
Avv. Massimo Cosenza Massimo Cosenza
Avv. Benedetto Paglione Benedetto Paglione
Avv. Benedetto Ronchi Benedetto Ronchi